SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

(68ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » **(2456)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 837, 840
BANFI 839
FRANCAVILLA 839, 840
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 839, 840
VECELLIO, *relatore* 837, 838, 839
VERONESI 838, 839

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bussi, Cerreti, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Merloni, Moro, Passoni, Perugini, Secci, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

VACCHETTA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (2456) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VECELLIO, *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi dello Stato per sopperire alle necessità di ricostruzione delle zone danneggiate dalla tragica vicenda del Vajont portano le date del 4 novembre 1963, n. 1457 e del 31 maggio 1964, n. 357.

Questo secondo provvedimento meglio risponde alle effettive esigenze delle zone e

delle popolazioni così tremendamente colpite, e devo dire che era stato accolto con un senso di riconoscenza per la sollecitudine dimostrata dallo Stato, per le prospettive di una sollecita ricostruzione nel campo delle abitazioni civili, delle opere pubbliche danneggiate o distrutte e per una ripresa, molto importante ed attesa, delle iniziative industriali prima esistenti a Longarone e nei centri vicini. Si sarebbero infatti rivelate inutili talune ricostruzioni se non vi fosse stata la possibilità di occupare la manodopera esistente nella zona.

Il relatore non può tacere in questo momento un certo rammarico per gli enormi ritardi verificatisi, tanto che solo ora, a distanza di quattro anni, si può finalmente rilevare una confortante ripresa nella ricostruzione civile sia dell'abitato di Longarone che della sua frazione Pirago, completamente distrutta nella notte del 9 ottobre 1963.

Lo Stato ha bensì provveduto alla riattazione e all'ammodernamento delle infrastrutture: comunicazioni, difesa delle acque, acquedotti, impianti sanitari, eccetera. Ma siamo ancora ben lontani dall'apprestamento delle aree industriali e delle infrastrutture che garantiscano e consentano l'installazione di iniziative atte ad assicurare lavoro per le popolazioni, ciò che costituisce il presupposto per l'auspicata ripresa della zona.

Gli interventi a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane sono compresi nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Il punta *a*) di tale articolo prevede un contributo del 50 per cento per le imprese industriali e commerciali ed un contributo del 70 per cento per gli artigiani e per le piccole imprese commerciali.

Al punto *b*) è previsto il finanziamento da parte di istituti ed aziende di credito convenzionale, con garanzia dello Stato per la spesa residua al tasso del 3 per cento estinguibile in 15 anni.

Al punto *c*) un contributo del 100 per cento della spesa per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Nel successivo articolo 17 della medesima legge sono fissate le cifre previste per sopperire alle obbligazioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 10.

Gli stanziamenti per i contributi al 50 e 70 per cento si riferiscono ai soli anni 1963, 1964 e 1965 per una somma complessiva di 1.900 milioni; mentre gli stanziamenti relativi al punto *b*) risultano di 1.500 milioni suddivisi in annualità di 100 milioni dal 1963 al 1978.

Quest'ultimo stanziamento si è dimostrato di gran lunga insufficiente rispetto alle effettive necessità. Giustamente, quindi, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato ha presentato il disegno di legge che è ora al nostro esame e che è stato già approvato dalla II Commissione permanente della Camera in data 4 ottobre 1967. Devo dire che lo stesso Ministro dell'industria si è fatto premura di visitare le zone danneggiate per rendersi conto personalmente dei bisogni delle zone stesse.

Questo, molto brevemente, il significato del provvedimento sottoposto alla nostra Commissione in sede deliberante. Nel proporne agli onorevoli colleghi l'accoglimento, mi permetto di farne rilevare il profondo significato di doverosa riparazione verso una zona che porta ancora così profondi i segni di un disastro che ha commosso la Nazione ed il mondo intero.

V E R O N E S I . Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di approvare questo disegno di legge con la massima urgenza. Gradirei però avere dal relatore qualche chiarimento in ordine ad un punto della relazione che è unita al disegno di legge presentato alla Camera.

Al secondo capoverso di tale relazione si legge: « Allo stato attuale, le accennate provvidenze non possono trovare applicazione attesa la presente indisponibilità di fondi sull'apposito capitolo 5112 del bilancio di questo Ministero ». Più avanti, poi, si aggiunge: « Alla copertura dell'onere derivante dal provvedimento per l'esercizio finanziario 1967 si provvede con la riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente anno finanziario 1967 ».

V E C E L L I O , *relatore*. La spiegazione è nel fatto che essendo esaurito il fondo

di cui al capitolo 5112 del bilancio del Ministero dell'industria, è necessario attingere al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

VERONESI. Ma io mi chiedo perchè nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla di indisponibilità, dal momento che le leggi del '63 e '64 per il Vajont prevedevano determinati stanziamenti.

VECELLIO, *relatore*. Ho già accennato nella mia relazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 10 della legge n. 357.

Quanto agli stanziamenti di cui ai punti *a*) e *c*) per un ammontare di 1.900 milioni per gli anni 1963, 1964 e 1965, essi sono stati evidentemente impegnati. Circa gli stanziamenti di cui al punto *b*), che rappresentano l'intervento dello Stato per i finanziamenti da parte delle aziende ed istituti di credito convenzionale, la somma di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1963 al 1978 si è dimostrata insufficiente.

VERONESI. Io osservo questo. Abbiamo sempre sentito dire che per un complesso di ragioni di carattere burocratico, eccetera, non si potevano applicare le disposizioni esistenti e abbiamo sempre sentito dire che vi erano dei fondi inutilizzati. Oggi si dice che si deve ricorrere ad un particolare capitolo del bilancio del Ministero del tesoro data l'indisponibilità di fondi sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'industria.

Ho la sensazione — e vorrei che coloro i quali hanno approfondito il problema mi dessero assicurazioni in proposito — che anche in questo settore sia stata seguita quella certa politica degli storni, per cui accade che quando i fondi stanziati si devono utilizzare non ci sono più.

Sono d'accordo comunque — ripeto — di approvare al più presto il disegno di legge.

BANFI. Poichè si stanno ponendo dei quesiti, vorrei chiedere al rappresentante del Governo in base a quale calcolo ed in relazione a quali programmi di investimento è stato previsto uno stanziamento di 400 milioni annui per il periodo dal 1967 al 1981. La differenza tra i 100 milioni l'anno previsti dalla legge del 1964 e i 400 previsti dal disegno di legge in esame è talmente enorme, che non ci si rende conto se si tratti di finanziamenti accumulati, per cui oggi dovrebbero essere smaltiti.

FRANCAVILLA. Siamo d'accordo sul provvedimento in esame e quindi sulla opportunità di approvarlo rapidamente. Ma anche io avrei da porre una domanda.

Il relatore ci ha detto che la somma di 400 milioni annui è più o meno rispondente alle necessità. Non sappiamo però con esattezza che tipo di valutazione è stata fatta. Sappiamo — ce lo ha detto il relatore — che il contributo a favore dell'industria e dell'artigianato si è dimostrato di gran lunga insufficiente.

È vero che da 100 milioni si passa a 400 milioni annui. Ma noi ci domandiamo se lo stanziamento di 400 milioni è veramente adeguato alle necessità e in base a quale calcolo (riprendo la domanda del collega Banfi) e a quale programma è stato previsto.

I chiarimenti dati in risposta alla domanda del senatore Veronesi non si soddisfano. Ascolteremo ciò che in proposito ci dirà il rappresentante del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, darò brevemente quei chiarimenti che mi sono stati richiesti.

Già il relatore ha detto che in sostanza il presente provvedimento viene ad integrare le provvidenze previste dalle leggi precedenti del 1963 e del 1964, relative al pagamento dei contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont. Fatti i calcoli, è risultato che sono necessari 900 milioni annui, per 15 anni, termine di ammortamento dei finanziamenti anzidetti.

Tale necessità — e rispondo all'interrogativo posto dai senatori Banfi, Francavilla e Veronesi — è giustificata dal fatto che dovranno essere compiute operazioni di finan-

ziamento per un importo complessivo aggirantesi sui 25 miliardi di lire, e ciò risulta dalle indagini fatte *in loco* a Udine e a Belluno.

Ora, da tale importo di finanziamenti, considerato il tasso a carico dello Stato pari al 5,50 per cento, scaturisce la necessità finanziaria di 900 milioni di lire.

Considerando che attualmente esiste uno stanziamento annuo di lire 383 milioni, e che lire 117 milioni saranno stanziati con nota di variazione di bilancio, resta scoperto il fabbisogno di lire 400 milioni di cui al presente disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . Questa nota di variazione è a se stante?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È a se stante.

È poi opportuno considerare che alla data odierna sono stati autorizzati finanziamenti per un importo complessivo di circa 10 miliardi a fronte dei quali sono stati impegnati tutti i fondi disponibili per il pagamento degli interessi e che operazioni di finanziamento per ulteriori lire 3 miliardi circa sono in attesa di essere perfezionati non appena sarà stato approvato il presente disegno di legge. Poichè vi sono anche dei termini di scadenza proprio per ottobre-novembre, è opportuno procedere alla approvazione del provvedimento per poter far fronte a queste urgenti necessità.

Per questi motivi prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2456, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

A maggior chiarimento, si precisa che per l'anno finanziario 1968 è iscritto congruo accantonamento nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per i fini di cui al provvedimento in esame (El. n. 6 - Ministero industria: lire 400 milioni) ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 e al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari